

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTO il D.P. Reg. 12 novembre 1975, n. 913 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTO il Decreto 3 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2015 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
- CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 03/07/2015 stabilisce che per le unità autorizzate alla pesca a strascico, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi dei piani di gestione, la cui decorrenza debba essere disposta con provvedimento regionale;
- CONSIDERATO il contributo scientifico espresso congiuntamente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per l'Ambiente Marino Costiero di Mazara del Vallo e dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale di Palermo riguardante "Modalità di attuazione delle misure tecniche di arresto temporaneo delle attività di pesca con attrezzi trainati per le marinerie siciliane nell'anno 2015", richiesto dal Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea con nota Prot. n. 8712/Pesca del 29/06/2015;
- CONSIDERATE le indicazioni dei rappresentanti della Commissione regionale consultiva della pesca (in proroga) di cui alla L. R. 24/11/2011, n. 25, riunitasi il 14 luglio 2015;
- RITENUTO necessario, rispetto a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 03/07/2015, riguardante la pesca dei crostacei di profondità, aggiungere oltre alle specie indicate anche lo Scampo (*Nephrops norvegicus*), nel rispetto di tutte le altre disposizioni indicate dall'articolo 2 medesimo;
- RITENUTO altresì, fondamentale, nel rispetto di quanto previsto dai comma 8 e 10 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 03/07/2015, che durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità, compreso lo Scampo (*Nephrops norvegicus*), sono ammesse catture accessorie di specie diverse che potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti e che, in ogni caso, il crostaceo di profondità dovrà costituire la quota prevalente in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato;
- RITENUTO opportuno ribadire taluni aspetti afferenti gli articoli 2, 3 e 5 del Decreto Ministeriale del 03/07/2015 riguardanti i controlli sull'attività di pesca svolta dalle unità che effettuano la

pesca dei gamberi di profondità, durante il periodo di interruzione temporanea.

DECRETA

ART. 1 Per le unità da pesca di cui all'art.1 comma 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 03/07/2015 riguardante "Arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema strascico - Annualità 2015", iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per trenta giorni consecutivi che dovrà avere inizio nell'arco temporale dal 10 al 21 settembre del corrente anno.

ART. 2 In conformità a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 03/07/2015 le unità da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, il Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), il Gambero rosso mediterraneo (*Aristaemorpha foliacea*), il Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus*) e lo Scampo (*Nephrops norvegicus*), abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori a m 300, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, e comunque con inizio nell'arco temporale dal 1° al 30 novembre 2015, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti l'interruzione temporanea obbligatoria di cui trattasi. In alternativa al suddetto periodo, le medesime unità di pesca potranno optare per una interruzione con inizio nell'arco temporale dal 16 al 31 agosto, in relazione allo strascico per le specie demersali, sempre a profondità superiori a m 300 e a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia.

In conformità a quanto previsto dal comma 8 e 10 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 03/07/2015, durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse; tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti; in ogni caso, i crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.

Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che gli apparati *Blue-Box* e *AIS* siano funzionanti per verificare che l'attività di pesca si svolga effettivamente su batimetriche superiori a m 300 e a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia; in caso di avaria anche a uno solo dei sistemi l'unità non potrà lasciare il porto anche se in possesso dell'autorizzazione cartacea ovvero deve interrompere l'attività fino alla riparazione degli apparati. Lo sbarco del pescato è ammesso solo nel porto di iscrizione dell'unità da pesca.

Resta inteso che le attività di pesca dei natanti di cui al presente articolo, devono rispettare il divieto di pesca entro le 12 miglia durante il fermo praticato dai natanti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

ART. 3 Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca, nel mare territoriale della Regione Siciliana, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale del 03/07/2015.

ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, assumendo nello stesso momento della pubblicazione valore legale, ai sensi dell'articolo 68 della L. R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L. R. 9/2015.

Palermo, 12 AGO. 2015



L'ASSESSORE
Rosaria Barresi